



Settembre 2014

Modifica dell'articolo 25 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

**Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva
(19 novembre 2013 – 31 gennaio 2014)**

Indice

1	Contesto	2
2	Pareri	2
3	Risultati dell'indagine conoscitiva	2
3.1	Posizione di fondo dei partecipanti all'indagine conoscitiva.....	2
3.2	Argomenti principali contro la modifica di ordinanza	3
3.3	Argomenti principali a favore della modifica di ordinanza	10
3.4	Osservazioni, suggerimenti e proposte alternative	11

1 Contesto

Secondo l'articolo 25 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), le aziende delle regioni turistiche rispondenti ai bisogni specifici dei turisti possono, durante la stagione, occupare lavoratori la domenica senza autorizzazione ufficiale. L'articolo 25 OLL 2 prevede inoltre altre deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. Sono considerate aziende delle regioni turistiche, secondo la definizione di cui all'articolo 25 capoverso 2 OLL 2, le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante. Il turismo degli acquisti non rientra nell'attuale articolo 25 OLL 2.

La mozione Abate¹ trasmessa dalle Camere federali invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 25 OLL 2 per rispondere meglio ai bisogni del turismo moderno, e questo coinvolgendo le parti sociali. Per garantire la protezione dei lavoratori, la modifica dovrà essere mirata e circoscritta.

La SECO ha ricevuto l'incarico di procedere alla relativa modifica di ordinanza. Con il progetto di revisione si prevede di completare l'attuale regolamentazione fissando determinati criteri. A tal fine all'articolo 25 OLL 2 vengono introdotti i capoversi 3 e 4, mentre i capoversi 1 e 2 rimangono invariati.

Il 19 novembre 2013 la SECO ha avviato un'indagine conoscitiva presso i Cantoni, le organizzazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate, che si è conclusa il 31 gennaio 2014.

2 Pareri

In totale sono pervenuti 53 pareri (26 dai Cantoni, 2 dai partiti politici e 25 da altre cerchie interessate). L'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva e le relative abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto sono riportate nell'allegato.

3 Risultati dell'indagine conoscitiva

3.1 Posizione di fondo dei partecipanti all'indagine conoscitiva

La maggior parte dei **Cantoni** respinge la modifica di ordinanza proposta (AG, BL, BS, BE, GE, GL, JU, LU, NE, OW², SH, SZ, SG³, TG, UR, VD, VS, ZH), analogamente alla **Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP)**. Il progetto è stato accolto favorevolmente da AI, AR, FR, NW, TI e ZG, alcuni dei quali sollevano però determinate critiche o formulano proposte alternative. GR presenta varie proposte; nel caso in cui non dovessero essere accettate, si dichiara d'accordo con la modifica proposta, ma unicamente se

¹ 12.3791: Rafforzamento del turismo svizzero. Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro per adeguarla alle esigenze del turismo.

http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123791

² OW aderisce al parere contrario della CDEP.

³ SG formula un parere e rinvia per il resto al parere della CDEP.

il Designer Outlet di Landquart rientrerà nel campo d'applicazione della regolamentazione. SO non prende posizione poiché sul suo territorio non vi sono centri commerciali che soddisfano i criteri richiesti.

Per quanto riguarda i **partiti politici**, PS respinge la modifica di ordinanza. UDC sostiene la revisione proposta anche se preferirebbe una regolamentazione più ampia.

Le **organizzazioni, le associazioni e le altre cerchie interessate** si sono espresse in questo modo: le organizzazioni dei lavoratori (SIC Svizzera, USS, Syna, Travail.Suisse, Unia), Sonntagsallianz e JP respingono la revisione proposta. Anche FST e le associazioni mantello USI, SAB e suissepro si dichiarano contrarie. AEMT e SEK-FEPS sollevano critiche nei confronti del progetto.

I seguenti partecipanti all'indagine conoscitiva approvano invece la revisione proposta o le grandi linee del progetto: Centre Patronal, FER, IG DHS, USAM (quest'ultima sottolinea tuttavia la sua preferenza per una regolamentazione più ampia), Swiss Retail e VELEDES. Alcuni di questi partecipanti, pur essendo in linea di principio favorevoli alla modifica proposta, sollevano qualche critica oppure formulano suggerimenti o proposte alternative.

La SUVA sostiene che, in qualità di organo esecutivo secondo la LAINF, non è incaricata di svolgere attività di vigilanza in virtù della legge sul lavoro e quindi non è direttamente interessata dalla revisione dell'articolo 25 OLL 2. Dal punto di vista della medicina del lavoro è tuttavia importante che la regolamentazione tenga sufficientemente conto della protezione della salute sul posto di lavoro, garantendo sia periodi di riposo sufficienti ma prestando attenzione anche a fattori psicosociali come un numero sufficiente di domeniche libere per i lavoratori. Il mantenimento di almeno 26 domeniche libere e i criteri severi per il rilascio delle autorizzazioni speciali soddisfano le esigenze della SUVA.

CP Foxtown rinvia al parere giuridico da essa commissionato all'Università di San Gallo («*Gutachten über die Neuregelung der Arbeitszeiten in Fremdenverkehrsgebieten (Art. 25 ArGV 2) unter besonderer Berücksichtigung von FoxTown Factory Stores, Mendrisio*»), che allega.⁴

Dal punto di vista del contenuto, il parere della HK GR è identico a quello del Canton GR. Il parere della ING e la formulazione da essa proposta vanno, almeno in parte, nella stessa direzione di quelli presentati da GR e HK GR.

SKS segnala che al momento non dispone di risorse sufficienti per presentare un parere.

Riassumendo, la maggior parte dei partecipanti (circa 2/3) respinge la revisione di ordinanza proposta o si dimostra molto critica nei suoi confronti.

3.2 Argomenti principali contro la modifica di ordinanza

I principali motivi addotti dai partecipanti all'indagine conoscitiva che si dichiarano contrari o formulano critiche nei confronti della proposta di modifica sono i seguenti.⁵

⁴ Il parere giuridico può essere consultato presso la SECO.

⁵ Per le osservazioni dei partecipanti fondamentalmente favorevoli alla modifica di ordinanza si veda il punto 3.4.

Regolamentazione a livello di ordinanza non ammissibile o inappropriata

Secondo PS, JP, SIC Svizzera, SEK-FEPS, USS, Sonntagsallianz, Syna, Travail.Suisse e Unia l'introduzione a livello di ordinanza della modifica proposta non è ammissibile. Una riforma di tale portata implica una nuova concezione del turismo e casomai richiede una modifica della legge sul lavoro. La maggior parte dei suddetti partecipanti prende posizione in particolare in base a un parere giuridico dell'Università di Neuchâtel (Pascal Mahon/Jean-Philippe Dunand, *Avis de droit, Projet de Modification de l'Art. 25 OLT 2*, Neuchâtel, 23.12.2013).⁶ Secondo PS, USS e Sonntagsallianz non si può ignorare la critica, sollevata nel parere giuridico da due dei più eminenti giuristi del diritto del lavoro svizzeri, riguardo alla gerarchia delle norme giuridiche, in particolare il fatto di non aver dapprima adeguato la LL in relazione alla nozione di turismo. Concretamente, il tenore dell'articolo 25 OLL 2 e il progetto di revisione formulato in seguito alla mozione Abate devono essere messi in relazione con l'articolo 27 capoverso 2 lettera c LL, che nella gerarchia delle norme giuridiche costituisce la base dell'ordinanza d'esecuzione. Il diritto subordinato non deve contraddire il senso e lo scopo del diritto superiore, in questo caso l'articolo 27 capoverso 2 lettera c LL, ma non deve nemmeno introdurre disposizioni «importanti», in particolare anche in termini di densità normativa (nozioni giuridiche indeterminate). Secondo PS, USS e Sonntagsallianz, attuando la mozione Abate con una modifica a livello di ordinanza, che vorrebbe introdurre nella sua legittimazione specifica «l'avventura dello shopping» come un bisogno del turismo, la nozione di regione turistica, rimasta da anni costante nella giurisprudenza, sarebbe sostituita dal nuovo concetto giuridico totalmente vago e indefinibile di «turismo dello shopping»: si tratterebbe di un vero e proprio cambiamento di paradigma giuridico che non può essere introdotto con nuove disposizioni a livello di ordinanza. Secondo PS, USS e Sonntagsallianz non è giuridicamente possibile conciliare il concetto tradizionale di stagione (uno dei principali criteri attuali per distinguere le esigenze del turismo da quelle del consumo quotidiano) o di regione turistica con quanto richiesto dal consigliere agli Stati Abate introducendo una semplice modifica a livello di ordinanza. La procedura mediante revisione di ordinanza estromette il Parlamento e aggira la possibilità di referendum ed è quindi in contraddizione con l'ordinamento democratico svizzero. PS, USS e Sonntagsallianz fanno notare che una simile procedura è inoltre molto preoccupante dal punto di vista politico poiché negli ultimi anni il popolo sovrano si è sempre espresso in modo controverso sulla questione degli orari di apertura dei negozi, come è ancora emerso alcune settimane fa in vari Cantoni (es. Lucerna o Basilea) o nella votazione sugli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio. Pure Syna e Travail.Suisse sono chiaramente contrari all'attuazione della mozione Abate con una modifica dell'ordinanza.

Anche una parte dei Cantoni si esprime negativamente o manifesta scetticismo riguardo a una regolamentazione a livello di ordinanza:

BE dubita che la nuova nozione di «turismo degli acquisti» possa essere introdotta soltanto nell'ordinanza. In ogni caso ciò sarebbe politicamente discutibile se si confrontano le conseguenze di questa modifica di ordinanza con quelle della liberalizzazione per gli orari di apertura dei negozi situati nelle stazioni di servizio, basata quest'ultima su una modifica della legge sul lavoro. Anche VD si dichiara sorpreso che una modifica così importante sia realizzata a livello di ordinanza. A suo parere, inoltre, la competenza di definire i centri commerciali in-

⁶ Il parere giuridico può essere consultato presso la SECO. Alcuni partecipanti (USS, Sonntagsallianz, Unia) trasmettono tale parere chiedendo di considerarlo come parte integrante della loro presa di posizione, altri (PS, Syna, Travail.Suisse) vi fanno riferimento.

interessati dovrebbe essere affidata ai Cantoni. GE sostiene che la modifica proposta non rientra nel quadro definito dall'articolo 27 della legge federale sul lavoro e non ha una base legale sufficiente per essere introdotta a livello di ordinanza. Inoltre, in questo modo la modifica sfuggirebbe a un'eventuale votazione popolare. VS formula le stesse riflessioni. SH si chiede se nel caso concreto vi siano i presupposti per una disposizione speciale ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 LL (in particolare la necessità del lavoro domenicale generale per il "settore" dei centri commerciali con articoli di lusso). Se la modifica dovesse essere ritenuta necessaria dalla maggior parte dei partecipanti, SH propone di introdurla nella legge sul lavoro e non nell'ordinanza, in modo da garantire la possibilità del referendum, come avvenuto per le disposizioni speciali relative ai centri di trasporto pubblico e ai negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori. Secondo SZ è problematico che questa considerevole estensione delle deroghe al divieto del lavoro domenicale risultante da una concezione molto più ampia della nozione di turismo e dal parziale abbandono della limitazione territoriale attuale avvenga con una semplice modifica di ordinanza. SZ rinvia anche alle disposizioni speciali applicabili ai negozi delle stazioni di servizio e ai centri di trasporto pubblico, che sono state emanate con una modifica della legge sul lavoro. FR sottolinea che la legittimità della modifica di ordinanza è stata recentemente messa in dubbio da alcuni esperti.

Critica riguardo al calendario della revisione

PS, USS, Sonntagsallianz e Unia criticano il calendario della riforma, inutilmente precipitoso e ambizioso. A loro parere la preparazione di una riforma così complessa avrebbe richiesto più di un'unica consultazione delle parti sociali nel quadro di un gruppo di lavoro. Il calendario stabilito, che prevede l'entrata in vigore della revisione già nel secondo trimestre del 2014, non permette di condurre un dibattito serio sulla questione. Ad esempio, non è assolutamente chiaro in che misura le proposte materiali formulate possano garantire il rafforzamento del turismo svizzero in modo da tener conto dei bisogni del turismo internazionale. Non è stata svolta un'analisi approfondita dell'evoluzione e delle tendenze del turismo svizzero e internazionale o una rappresentazione dettagliata dei meccanismi di creazione di valore aggiunto nel nostro Paese. USS e Unia sottolineano che durante la brevissima fase di consultazione nessun rappresentante del settore (né dei datori di lavoro né dei lavoratori) abbia voluto sostenere la riforma presentata. Secondo Unia a queste condizioni il partenariato sociale non è rispettato.

USI sostiene che per il caso di Mendrisio si debba trovare una soluzione transitoria, in modo da ridefinire con calma la nozione di regione turistica.

Regolamentazione attuale sufficiente / Nessun bisogno di altre deroghe / Soluzione improntata a un singolo caso insoddisfacente

Spesso i partecipanti (BL, BS, GE, JU, LU, NE, SH, TG, UR, VS, ZH, PS, JP, SIC Svizzera, CDEP) sottolineano che non vi è alcuna necessità comprovata di adottare la nuova regolamentazione proposta o propongono di mantenere la versione vigente dell'articolo 25 OLL 2. Vari partecipanti ritengono che il turismo degli acquisti (detto anche turismo commerciale), circoscritto alla fascia di 10 chilometri, dovrebbe continuare a essere escluso dall'articolo 25 OLL 2, in quanto non è volto alla ricerca di riposo, distensione, divertimento, attività sportive, ispirazione culturale o artistica ma è finalizzato unicamente all'acquisto di beni di consumo. Secondo ZH le deroghe esistenti soddisfano già sufficientemente i bisogni del turismo; un'ulteriore disposizione specifica per il turismo dello shopping non è né opportuna né ade-

guata. ZH dubita inoltre che quanto ricercato con la modifica e la mozione risponda a una vera esigenza della popolazione. Sempre secondo ZH, soltanto un gruppo esiguo di turisti beneficerebbe dell'eventuale modifica di ordinanza. GL si chiede se lo shopping sia realmente un motivo principale per un viaggio in Svizzera. Secondo BS, il progetto non risponde ai requisiti per giustificare una regolamentazione nell'OLL 2. Riferendosi alle indicazioni relative alla legge sul lavoro della SECO, BS menziona inoltre che devono essere emanate disposizioni speciali solo se e in quanto ciò sia indispensabile tenuto conto della particolare situazione di un settore. Le disposizioni speciali dovrebbero limitarsi a rispondere alle esigenze specifiche di determinate categorie professionali o di determinati settori. I singoli casi sono da regolamentare mediante il rilascio di permessi. Il progetto presentato disciplina soltanto un tipo specifico di acquisti e non risponde né alle esigenze di un intero settore né a quelle della maggioranza di una categoria professionale, di numerosi consumatori o di una regione. Secondo PS, le pressioni dei centri commerciali interessati affinché vi sia un allentamento del divieto del lavoro domenicale non sono un motivo valido per chiedere una modifica dell'ordinanza. La CDEP ritiene che, considerate le possibilità esistenti, non vi sia bisogno di regolamentare ulteriormente il lavoro domenicale nelle regioni turistiche. La regolamentazione attuale permette già alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, di occupare durante la stagione lavoratori la domenica senza autorizzazione. Quando si esaminano simili domande occorre prendere in considerazione anche e soprattutto gli interessi delle parti sociali. Il divieto del lavoro domenicale è un principio fondamentale della legge sul lavoro svizzera e ogni singola deroga va esaminata con cura. Per quanto riguarda i centri commerciali il criterio dell'indispensabilità economica potrebbe forse essere soddisfatto in singoli casi ma di sicuro non in modo generale a livello svizzero. Pertanto occorre respingere una nuova soluzione a livello federale. FR, sostanzialmente d'accordo con la modifica di ordinanza, ritiene che una precisazione dell'interpretazione della legislazione attuale sulla base delle indicazioni relative all'articolo 25 OLL 2 permetterebbe già oggi di tener conto dei bisogni specifici dei centri commerciali che hanno motivato la mozione Abate. In effetti, aggiungere nuove nozioni nell'articolo 25 OLL 2, non fa che aumentare l'incertezza giuridica. JU sostiene che la modifica di ordinanza proposta mira a disciplinare un caso particolare nel Canton Ticino e non rispetta quindi il principio dell'unità della materia. In questo modo vi è il rischio che in futuro vengano introdotte modifiche di ordinanza soltanto per legalizzare situazioni che perdurano da anni senza alcuna base giuridica. Se la legge e l'ordinanza vigenti fossero state applicate, questa situazione di fatto non esisterebbe e non sarebbe necessario prevedere oggi una nuova deroga nell'ordinanza.

Allentamento della protezione dei lavoratori e della protezione della salute / Mantenimento del riposo domenicale

Molti partecipanti alla consultazione (BL, GL, GE, LU, ZH, PS, AEMT, JP, SEK-FEPS, USS, Sonntagsallianz, suissepro, Unia) ritengono che la modifica di ordinanza proposta vada respinta per motivi inerenti alla protezione dei lavoratori e della salute. Vengono spesso citati i seguenti argomenti: rischi per la salute dovuti al lavoro domenicale (lavorare senza rispettare i ritmi sociali o biologici rende i lavoratori più soggetti a malattia), onere fisico dell'attività di vendita dovuto a lunghe ore in piedi o seduti dietro a una cassa, assenza nella proposta di misure compensative che garantiscano la protezione della salute dei lavoratori, aumento del lavoro domenicale (in generale e in particolare in seguito all'apertura anche durante la bassa stagione), diminuzione della protezione dei lavoratori in generale, ripercussioni negative del lavoro domenicale sulla vita sociale e familiare, aumento generale di condizioni lavorative gravose e precarie favorito dal lavoro domenicale, condizioni di lavoro nella vendita già oggi mediocri (assenza frequente di contratti collettivi di lavoro), allentamento delle disposizioni in materia di protezione durante tutto l'anno (soppressione della limitazione stagionale), au-

mento della pressione su altri dettaglianti e sugli orari di apertura dei negozi in generale, rinvio alla prassi restrittiva del Tribunale federale in relazione al lavoro domenicale.

Vari partecipanti (BL, BS, LU, SP, AEMT, JP, SEK-FEPS, USS, Sonntagsallianz, Unia) indicano che il riposo domenicale deve essere rispettato o che non bisogna allentare ulteriormente il divieto del lavoro domenicale. A più riprese viene sottolineata l'importanza accordata da molte persone alla domenica, che spesso è l'unico giorno che può essere dedicato alla famiglia o agli amici. La domenica è però considerata un giorno di riposo settimanale importante anche per ragioni sportive, culturali o religiose. Considerati gli orari di apertura dei negozi consentiti dalla legge sul lavoro e le deroghe già esistenti si può tenere sufficientemente conto dei bisogni del consumo. Bisogna evitare di fare un altro passo nella direzione di una società del consumo 24 ore su 24. JP sottolinea i vari tentativi falliti di allentare a livello cantonale le disposizioni relative all'estensione del lavoro domenicale (Cantoni di Lucerna, Argovia, San Gallo, ecc.).

La proposta non corrisponde alla mozione Abate o richiede una riflessione di fondo

BE ritiene che il mandato della mozione Abate non sia adempiuto. Il progetto non contiene alcun elemento per la protezione dei lavoratori e non risponde ai bisogni attuali del turismo. BE deplora la mancanza di una riflessione sui cambiamenti nel turismo e di una verifica generale per capire se la regolamentazione vigente è ancora attuale. Stabilire in modo sommario una zona di 10 chilometri e concentrarsi sugli articoli di lusso significa prediligere un modello commerciale esistente senza chiedersi se tale modello soddisfi realmente i bisogni del turismo e se vi siano altri modelli che contribuiscano a rafforzarlo. Secondo GE e VD il problema specifico del turismo degli acquisti transfrontaliero dovrebbe essere affrontato in un contesto più ampio. GR sostiene che il fatto di aggiungere una disposizione mirata sui centri commerciali potrebbe forse aiutare a risolvere i problemi attuali di alcune singole aziende ma non attua quanto richiesto nella mozione Abate e non risponde ai bisogni del turismo. La creazione di una «Lex Foxtown» non è adatta allo scopo. Secondo FER sarebbe opportuno procedere a una revisione più profonda dell'articolo 25 OLL 2 e proporre un progetto più coerente piuttosto che aggiungere un'eccezione all'eccezione che si applicherebbe soltanto a pochissimi negozi in Svizzera. ING propone fermamente di sottoporre l'articolo 25 OLL 2 a una revisione totale. Il fatto che la presente revisione sia incentrata sui «centri commerciali» orientati ai bisogni del «turismo internazionale» o perfino del «turismo di lusso» non corrisponde a suo parere all'intento della mozione Abate. SAB e USI ritengono che la presente modifica di ordinanza sia la soluzione a un problema specifico («Lex Foxtown») e che la proposta di modifica non corrisponda a quanto richiesto nella mozione Abate. Secondo USI, anche se la situazione di Mendrisio potrebbe essere stata alla base della mozione, quest'ultima ha un tenore molto più ampio e riguarda i bisogni del turismo moderno. Per promuovere realmente il turismo non ci si può limitare a una striscia di confine di 10 chilometri. Il turismo degli acquisti non è circoscritto alle sole regioni di confine. Ad esempio, negli ultimi anni sono aumentati in modo notevole i viaggi con destinazioni cittadine. USI comprende che sia molto difficile trovare una regolamentazione che tenga conto dei bisogni del turismo moderno ma che sia a sua volta mirata e circoscritta in modo da garantire la protezione dei lavoratori. La modifica proposta, tuttavia, non è affatto soddisfacente. L'introduzione di una disposizione derogatoria dovrebbe basarsi su una ridefinizione della nozione di regioni turistiche.

Disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza

Secondo BL, BE, GL, NE, SH, SZ, SG, TG, VD, VS, FER, ING, JP, USI, SEK-FEPS, FST e Unia la modifica proposta creerebbe concorrenza e sfavorirebbe gli altri negozi che non potrebbero beneficiare di questa regolamentazione (vengono indicati singoli negozi o negozi che non propongono articoli di lusso ma anche centri commerciali situati al di fuori della fa-

scia di 10 chilometri o al di fuori di una regione turistica, ad esempio nei nuclei storici e nei centri urbani). NE sottolinea che in seguito a questa regolamentazione anche determinati negozi che si trovano nei centri commerciali, ma la cui cifra d'affari non proviene principalmente dalla clientela internazionale, potranno impiegare personale la domenica, creando una disparità di trattamento rispetto ai negozi dello stesso tipo che non sono situati in un centro commerciale. Viene inoltre criticato a più riprese il fatto che i centri commerciali situati nelle regioni turistiche potranno occupare lavoratori la domenica durante tutto l'anno e non solo durante la stagione turistica. Anche questo è fonte di disparità di trattamento tra i centri commerciali delle regioni turistiche e tutti gli altri negozi che si trovano nella stessa regione. Secondo VD, privilegiando gli articoli di lusso rispetto alle merci ordinarie e i turisti internazionali rispetto ai turisti nazionali, il progetto crea distinzioni arbitrarie difficilmente giustificabili. I turisti hanno bisogno anche di prodotti ordinari e il turismo non può essere limitato alla clientela internazionale. Anche Centre Patronal, che è fondamentalmente favorevole alla modifica proposta, parla di distorsioni della concorrenza. Le aziende che vendono articoli di lusso e che non sono situate nei centri commerciali interessati non sono autorizzate a occupare personale la domenica, nemmeno nelle regioni turistiche. Secondo FST, se ci si limita ai centri commerciali i negozi di piccole e medie dimensioni situati in luoghi turistici sarebbero chiaramente svantaggiati. Inoltre il turismo degli acquisti si concentrerebbe in pochi luoghi, il che impedirebbe di rendere più dinamiche le destinazioni turistiche e ne diminuirebbe l'attrattiva. Per molte regioni, anche piccole, il turismo è un settore economico vitale. FST teme che un simile svantaggio comporti anche la perdita di posti di lavoro. Inoltre, ritiene che una modifica dell'ordinanza non dovrebbe rispondere soltanto ai bisogni dei turisti con un elevato potere d'acquisto provenienti dai mercati emergenti stranieri. Per promuovere il turismo in modo sostenibile bisognerebbe anche tener conto del fatto che gran parte dei turisti proviene dal nostro Paese. Secondo TG la distanza prevista di 10 chilometri dal confine è assolutamente arbitraria e non si basa su alcun criterio oggettivo, tranne il fatto che i centri commerciali «Foxtown» e «Alpenrhein Village» si trovano entro tale distanza. Non è tuttavia giustificabile formulare una disposizione in modo tale da favorire singole imprese. Secondo FER la modifica di ordinanza proposta introduce una disparità di trattamento tra turisti nazionali e internazionali, tra i vari negozi e tra le varie regioni (da un lato regioni turistiche ai sensi della legislazione vigente, dall'altro centri commerciali secondo la nuova regolamentazione proposta). Secondo USI il carattere internazionale non può essere un criterio distintivo quando si discute dei bisogni del turismo o di possibili deroghe a beneficio delle aziende, anche perché è praticamente impossibile distinguere le esigenze dei turisti internazionali da quelle dei turisti nazionali. Unia rinvia al parere giuridico dell'Università di Neuchâtel già citato in precedenza, in cui si menziona che la Costituzione federale sancisce la parità di trattamento tra persone dello stesso settore economico. Nella fattispecie la parità non è data perché i centri commerciali sono favoriti rispetto ad altri negozi.

Problemi a livello esecutivo / Lacune delle formulazioni proposte

Secondo AG, BL, BS, BE, GL, GE, GR, NE, SH, SG, UR, VS, ZH, SP, FER, ING, JP, KV, SAB, USS, SEK-FEPS, Sonntagsallianz, USI, FST e Unia la modifica di ordinanza proposta creerebbe problemi di attuazione. In tale contesto si evoca spesso il carattere vago di diverse nozioni («centro commerciale», «turismo internazionale», «principalmente articoli di lusso», «proviene principalmente dalla clientela internazionale») e la fascia di 10 chilometri lungo il confine svizzero, che farebbero sorgere numerose domande e sarebbero fonte di notevoli difficoltà a livello di esecuzione e di controlli. Anche FR, che in sostanza si dichiara d'accordo con la modifica di ordinanza, menziona questo problema e sostiene che bisogna sottoporre la questione a una riflessione di fondo. BL ritiene che non abbia alcun senso adottare una nuova disposizione se la verifica della sua osservanza comporta un onere eccessivo. Anche BE e ZH indicano che il progetto così come proposto non è attuabile o che i criteri

non sono applicabili nella pratica. Pure SAB sostiene che i requisiti della modifica di ordinanza, secondo cui possono essere aperti la domenica solo i centri commerciali con una clientela principalmente internazionale e la cui offerta di prodotti comprende principalmente articoli di lusso, sono inadeguati. Secondo BS le nozioni di «centro commerciale», «turismo internazionale» e «articolo di lusso» devono essere definite con maggiore precisione nell'ordinanza o almeno nelle relative indicazioni.

AG e BS sollevano la questione del numero minimo di aziende necessarie affinché un centro possa essere qualificato come centro commerciale. JP e SEK-FEPS si chiedono se sia sufficiente che i negozi si trovino in una galleria commerciale o se devono essere riuniti in un complesso edilizio omogeneo. Per GL non è chiaro se un locale di vendita con una superficie al suolo di 100 m² e 3 negozi in totale possa già essere considerato un centro commerciale. Anche per USI non è ben definito cosa si intende per centro commerciale. Pure secondo PS, USS, Sonntagsallianz e Unia occorre chiedersi cosa ricopre concretamente la nozione vaga di «centro commerciale». A loro parere la spiegazione fornita nel rapporto esplicativo non sembra essere stata sufficientemente ponderata. Secondo BS bisognerebbe stabilire se è necessaria una separazione fisica tra i vari negozi o se basta una semplice divisione operativa (negoziato nel negozio).

Per quanto riguarda le nozioni di «turismo internazionale» e «proviene principalmente dalla clientela internazionale» viene spesso criticato che si tratta di nozioni di per sé poco chiare nonché il fatto che non si definisce né quali informazioni devono essere fornite dalle aziende e in quale forma (a più riprese viene menzionato che il controllo dei documenti di identità non è adeguato e che il rilevamento della cifra d'affari non è semplice) né il modo in cui le autorità devono controllare i dati (ci si chiede ad esempio se bisogna basarsi sui moduli consegnati ai clienti per il rimborso dell'IVA). Per quanto riguarda l'offerta di prodotti in vendita, SG si chiede se con "principalmente" va inteso il numero di merci o la superficie utilizzata. AG sottolinea che la formulazione di cui all'articolo 26 capoverso 2^{bis} OLL 2 («offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori») ha già dato adito a numerose incertezze giuridiche, questioni di delimitazione, decisioni giudiziarie e perfino a una votazione popolare. Occorre pertanto evitare di creare altre incertezze per i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità. Per attuare la mozione bisogna elaborare una proposta che prenda maggiormente in considerazione le esigenze in termini di esecuzione. Anche ZH rinvia alle questioni interpretative legate alla regolamentazione esistente in materia di apertura domenicale nei negozi delle stazioni di servizio e nei chioschi. Secondo PS, USS, Sonntagsallianz e Unia occorre chiedersi fino a che punto si può veramente parlare di «turismo internazionale» e dei suoi bisogni quando al capoverso 4 lettera c si considera allo stesso modo, in maniera generica, una fascia di 10 chilometri lungo l'intero confine svizzero, senza distinguere i bisogni specifici delle varie regioni, che hanno lingue, paesaggi e culture molto diverse. Riguardo al fatto che la cifra d'affari provenga principalmente dalla clientela internazionale, PS, USS, Sonntagsallianz e Unia criticano che in questo modo è possibile effettuare soltanto un controllo ex post. Per Syna e Travail.Suisse la condizione che la cifra d'affari debba provenire per la maggioranza (più del 50%) dalla clientela internazionale è insufficiente. A loro parere tale criterio deve essere fissato a 2/3. Esso deve valere sia per l'intero centro commerciale sia per la maggior parte dei negozi che vi si trovano. Secondo Syna e Travail.Suisse bisogna prevedere anche una regola sulla cifra d'affari minima conseguita dai centri commerciali la domenica, altrimenti non si potrebbe dimostrare la necessità di introdurre una deroga al divieto del lavoro domenicale. Syna e Travail.Suisse propongono che il 20% della cifra d'affari globale sia conseguita la domenica.

Per molti partecipanti la nozione di «articolo di lusso» è problematica o perfino non attuabile. BS sottolinea che secondo il rapporto esplicativo si tratterebbe in particolare di orologi e gioielli di alto valore e di abiti di alta moda. La nozione di «alto valore» è a sua volta relativa e andrebbe precisata. La nozione di «abiti di alta moda» è fonte di incertezza in quanto attualmente molti stilisti offrono varie linee e non tutte possono essere tradizionalmente considerate merce di lusso. BS menziona a tal proposito le varie linee della marca Armani. Anche per GL la denominazione «bene di lusso» non ha un comun denominatore. SIC Svizzera sottolinea che, affinché i Cantoni non sviluppino una prassi divergente riguardo alla nozione di «articolo di lusso», la Confederazione dovrebbe stabilire criteri uniformi. USI si chiede a partire da quando ad esempio un articolo sportivo sia un articolo di lusso e se un prodotto di lusso venduto in un outlet sia sempre considerato tale. PS, USS, Sonntagsallianz e Unia dubitano fortemente che gli articoli di lusso abbiano realmente un legame specifico con il turismo internazionale.

SG mette in dubbio il fatto che la fascia di 10 chilometri debba essere menzionata esplicitamente. A suo parere, semmai, sarebbe più opportuno considerare i 10 chilometri a titolo di valore di riferimento. Per GL, GR, SH e SG non è inoltre chiaro se per calcolare la fascia di 10 chilometri lungo la frontiera svizzera occorra prendere in considerazione i chilometri in linea d'aria o le vie di comunicazione. VS sottolinea che nel suo Cantone vi sono molte regioni situate a meno di 10 chilometri dal confine che non hanno tuttavia un collegamento transfrontaliero diretto (ad es. Zermatt, Saas-Fee, Val d'Hérens). VS lamenta l'assenza di precisazioni a tal riguardo. Secondo JP e SEK-FEPS il criterio di una zona di confine di 10 chilometri lungo tutta la Svizzera deve essere valutato in maniera più approfondita in virtù del principio della parità di trattamento e in modo non arbitrario. Esse si chiedono che senso abbia una zona di 10 chilometri lungo le acque di confine o nelle regioni di montagna e se si creerebbero differenze discutibili tra i turisti che giungono in Svizzera con l'aereo e quelli che vi giungono via terra o acqua. Anche USI sottolinea che la proposta non tiene conto del fatto che oggi molti turisti giungono in Svizzera con l'aereo. Il limite di 10 chilometri è assolutamente arbitrario e fa di nuovo pensare a una «Lex FoxTown Mendrisio». L'Outlet Center di Landquart ad esempio sarebbe escluso per meno di 100 metri. USI se ne chiede il motivo. SIC Svizzera esprime grandi riserve in merito alla fascia di 10 chilometri. Questo porterebbe a una nuova classificazione del turismo degli acquisti come «bisogno del turismo internazionale», per la quale sarebbe necessaria in ogni caso una nuova regolamentazione a livello di legge. Secondo Syna e Travail.Suisse il criterio regionale alla lettera c del progetto è troppo ampio. Una limitazione ai centri situati in una regione turistica secondo il capoverso 2 sarebbe sufficiente. Per Syna e Travail.Suisse l'alternativa secondo la quale anche le regioni che si situano a una distanza di 10 chilometri al massimo dal confine svizzero siano interessate dalla deroga è arbitraria e non comprensibile e va quindi stralciata.

Per garantire la protezione dei lavoratori, Syna e Travail.Suisse chiedono inoltre espressamente di subordinare la possibilità di introdurre il lavoro domenicale all'obbligo di concludere un contratto collettivo di lavoro tra le parti sociali. L'articolo 25 capoverso 4 andrebbe pertanto completato inserendo un criterio in tal senso.

3.3 Argomenti principali a favore della modifica di ordinanza

I partecipanti favorevoli alla modifica di ordinanza proposta o alle grandi linee del progetto motivano la loro approvazione sollevando in particolare i seguenti argomenti:

- il turismo internazionale sta subendo notevoli cambiamenti. Lo shopping è uno dei motivi principali per fare un viaggio in Svizzera. Per tener conto delle nuove esigenze è necessaria una modifica dell'articolo 25 OLL 2;

- i criteri stabiliti al capoverso 4 sono opportuni e sufficientemente restrittivi;
- la zona è definita con disposizioni chiare ed è ben delimitata;
- il fatto che i centri commerciali siano designati dal DEFR su richiesta del Cantone interessato, che deve dapprima esaminare i criteri, è adeguato;
- l'intervento del DEFR solo su richiesta del Cantone interessato è accolto con favore.

Al non è contrario alla richiesta fatta al Consiglio federale di adempiere il mandato del Parlamento mediante una modifica dell'ordinanza (anche se è difficile capire perché l'intero centro commerciale debba soddisfare i presupposti per l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione per il lavoro domenicale e occorre inoltre interrogarsi sulla presunta necessità di aprire i centri commerciali nelle regioni turistiche la domenica in nome dell'«avventura dello shopping»). È importante tuttavia che gli altri aspetti della protezione dei lavoratori siano presi sul serio. In questo senso Al si dichiara d'accordo con la modifica di ordinanza. AR sostiene le disposizioni inserite all'articolo 25 OLL 2, che permettono di tener conto dei nuovi bisogni del turismo internazionale. IG DHS segnala che la modifica dell'articolo 25 OLL 2 riguarda attualmente un'unica azienda (FoxTown Mendrisio), frequentata per la maggior parte da turisti italiani ma che non si trova in una zona turistica. Il Ticino, confinando con l'Italia, è colpito in misura superiore alla media dal turismo degli acquisti. Tutte le imprese appartenenti all'IG DHS hanno registrato nelle loro filiali ticinesi un notevole calo di fatturato. In Italia, inoltre, il 1° gennaio 2012 gli orari di apertura dei negozi sono stati liberalizzati, per cui le aziende di commercio al dettaglio hanno la possibilità di rimanere aperti senza restrizioni tutti i giorni della settimana. Alla luce di queste considerazioni, IG DHS non si oppone alla ricerca di una soluzione per il centro commerciale FoxTown (la cui cifra d'affari proviene principalmente dai turisti italiani) che consenta, come nelle regioni turistiche, l'apertura domenicale. Ciò permetterebbe di salvaguardare la cifra d'affari, il gettito fiscale e i posti di lavoro in Ticino. Swiss Retail, pur comprendendo i dubbi sollevati in relazione a un adeguamento dell'OLL 2, approva la modifica in quanto essa prevede che vi sia una richiesta da parte dei Cantoni interessati al DEFR, contiene requisiti molto severi, è esplicitamente adeguata alle nuove abitudini del turismo internazionale (turismo degli acquisti internazionale per articoli di lusso) e la conseguente estensione del lavoro domenicale non dovrebbe interessare un numero troppo elevato di lavoratori, più o meno come oggi.

3.4 Osservazioni, suggerimenti e proposte alternative

Osservazioni generali

Secondo AG, aggiungendo all'articolo 25 OLL 2 i capoversi 3 e 4 verrebbe legalizzata una prassi illegale già applicata in vari casi al di fuori del Canton Argovia. Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori, AG ritiene che la modifica proposta non dia adito a discussioni. Essa crea tuttavia varie incertezze e contraddizioni problematiche nella valutazione dei centri o delle regioni in questione. BS, FR, GL, LU, NW e SO affermano che nel loro Cantone non vi sono attualmente centri commerciali che adempiono le esigenze dell'articolo 25 OLL 2 (SG: è poco probabile che nel Canton San Gallo vi siano centri commerciali che adempiono i requisiti; SH: nel Cantone finora nessuna azienda ha espresso interesse per un centro commerciale orientato prevalentemente ai bisogni del turismo internazionale; VD: a parte un centro commerciale situato in Ticino, non vede bene quale altro centro commerciale possa soddisfare i criteri richiesti, almeno nel Canton Vaud). BS indica inoltre che nel mese di novembre 2012 il popolo sovrano ha respinto un'estensione degli orari di apertura dei negozi. BS aggiunge che il Consiglio federale, in occasione della votazione popolare sull'adeguamento della regolamentazione della legge sul lavoro per i negozi situati nelle stazioni di servizio, ha sostenuto che il lavoro notturno e domenicale deve essere ammesso solo a condizioni molto restrittive, ed è quindi sorpreso che solo due mesi dopo viene proposto un nuovo allenta-

mento in materia di lavoro domenicale. LU respinge categoricamente la modifica di ordinanza proposta ma afferma che, se la revisione dovesse tuttavia essere adottata, le condizioni cumulative elencate al capoverso 4 sono a suo parere adeguate e, secondo quanto illustrato nel rapporto esplicativo, sufficientemente restrittive. Inoltre, ritiene adeguato il fatto che i centri commerciali siano stabiliti dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), a condizione tuttavia che esso applichi, anche sul lungo termine, una prassi restrittiva nella determinazione dei centri commerciali interessati. TG segnala che la legislazione sugli orari di apertura dei negozi del suo Cantone non consentirebbe comunque di tenere aperti i centri commerciali durante il fine settimana. Anche VD menziona che la questione del lavoro domenicale dipende dalla legislazione sull'apertura dei negozi – che nel Canton Vaud compete ai Comuni – e dal fatto che essa permetta o meno di aprire i negozi. Nel Canton VD la maggior parte dei Comuni non autorizza il lavoro domenicale. TI conferisce una grande importanza alla modifica di ordinanza in quanto completa l'attuale regolamentazione colmandone un'importante lacuna e permettendo così un'adeguata risposta ai moderni bisogni del turismo internazionale. IG DHS afferma che i suoi membri non sono interessati dalla mozione in quanto attualmente non hanno alcuna filiale in centri commerciali corrispondenti (come il FoxTown a Mendrisio). VELEDES è sostanzialmente favorevole alla nuova regolamentazione. A suo parere è tuttavia indispensabile che i criteri cumulativi elencati al capoverso 4, volti a definire se un centro commerciale rientra nella nuova disposizione speciale, siano rigorosamente osservati da tutti i Cantoni.

Suggerimenti e proposte⁷

TI approva la modifica dell'articolo 25 OLL 2 ma formula le seguenti osservazioni e proposte di modifica.

- Riguardo alla definizione di centro commerciale (art. 25 cpv. 3 OLL 2), il Cantone propone di accordare l'eccezione a realtà commerciali costituite da un certo numero di negozi (numero di negozi e/o superficie di vendita totale), che offrono merce di una tipologia ben definita, insediati in uno spazio chiaramente delimitato e omogeneo e vincolate da accordi che definiscono con precisione i negozi membri di questa realtà commerciale e che regolano diritti e doveri (orari d'apertura comuni, marketing comune, ecc.).
- Criterio legato alla vendita dei beni di lusso (art. 25 cpv. 4 lett. a OLL 2): il Cantone auspica che anche questo criterio qualitativo possa essere quantificabile introducendo per esempio una proporzione riferita alla superficie di vendita (es: più della metà della superficie di vendita deve comprendere beni di lusso); vorrebbe inoltre che si precisasse come debbano essere definiti gli articoli di lusso.
- Criterio legato alla quota della cifra d'affari derivante dal turismo internazionale (art. 25 cpv. 4 lett. b OLL 2): secondo TI si tratta del criterio più importante, considerato che è quello che già di per sé giustifica aperture prolungate rispetto alla norma.
- Distanza dal confine svizzero (art. 25 cpv. 4 lett. c OLL 2): bisognerebbe fissare una distanza di 10/15 chilometri, ma andrebbe precisato che dal valico di frontiera, percorrendo l'asse principale di transito, la distanza massima per raggiungere un centro commerciale non deve superare il limite di 10/15 chilometri.
- Procedura di assoggettamento (art. 25 cpv. 4 OLL 2): è importante conoscere la periodicità di ulteriori verifiche nel tempo dei criteri citati (lett. a-c) da parte del Cantone (verifiche annuali o possibilità per ogni Cantone di organizzarsi singolarmente?).

⁷ Per le osservazioni dei partecipanti che respingono la modifica di ordinanza proposta e chiedono una riflessione di fondo sulla questione si veda il punto 3.2.

UDC e USAM accolgono favorevolmente la revisione proposta ma preferirebbero che a beneficiare della deregolamentazione fossero non solo interi centri commerciali, come proposto, ma anche singoli negozi. Per questo motivo invitano la SECO a interpretare in senso lato la nozione di «centro commerciale» e ad autorizzare anche le aziende artigianali che sono situate nelle immediate vicinanze di un centro commerciale o che vi sono strutturalmente collegate e non solo quelle che sono ubicate nel centro.

Per evitare distorsioni della concorrenza, Centre Patronal chiede che anche le aziende che vendono articoli di lusso situate al di fuori dei centri commerciali interessati possano occupare lavoratori la domenica. Secondo FER l'estensione del lavoro domenicale dovrebbe riguardare anche i centri commerciali situati nelle vicinanze di un aeroporto internazionale e i negozi (e non solo i centri commerciali) che si trovano nel centro di città turistiche. FST sostiene che le località turistiche devono affrontare grandi sfide che richiedono soluzioni più flessibili. Si potrebbe tener conto di questa esigenza se anche i piccoli negozi situati nelle destinazioni turistiche potessero decidere liberamente, in funzione delle necessità e dell'afflusso, di aprire la domenica. Ciò permetterebbe anche di promuovere destinazioni turistiche poco conosciute, visitate soprattutto da turisti svizzeri. Queste regioni potrebbero diventare interessanti anche per i turisti amanti dello shopping. FST ritiene inoltre che si potrebbe tener conto delle nuove realtà nel quadro delle basi legali esistenti, e questo precisando le indicazioni relative all'OLL 2 e adeguandole alle circostanze attuali. Concretamente ciò significa non più escludere esplicitamente il turismo degli acquisti, in tali indicazioni, dal campo di applicazione. La nozione di assortimento nelle indicazioni deve inoltre essere intesa in senso lato, come già fatto valere dal Tribunale federale nella decisione 2A.578/2000. Nella soluzione proposta da FST, la competenza di stabilire le regioni turistiche nel loro territorio rimarrebbe ai Cantoni e ai Comuni nel quadro di quanto stabilito nelle indicazioni. Anche gli orari di apertura concreti continuerebbero a essere stabiliti in base alle condizioni legali cantonali e comunali in materia. Secondo VELEDES occorre garantire che i criteri elencati al capoverso 4 del progetto siano interamente applicati, se necessario, anche ai centri commerciali situati nelle regioni turistiche tradizionali (Berna, Zurigo, Lucerna, Ginevra, Losanna, Basilea, tutte le località di sport invernali, ecc.) .

Proposte concrete di formulazioni alternative

Secondo GR e HK GR il testo di ordinanza va adeguato come proposto qui di seguito.

- Art. 25 cpv. 1 OLL 2: stralcio dell'espressione «durante la stagione». Diventa sempre più difficile definire stagioni ben precise. Il criterio «durante la stagione» è inutile in relazione all'esenzione per il lavoro domenicale e deve quindi essere stralciato.
- Rinvio nell'articolo 25 cpv. 2 OLL 2 alla promozione del settore alberghiero:

«² Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind Betriebe in Gebieten und Ortschaften gemäss Artikel 5 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Förderung der Beherbergungswirtschaft Kur-, Sport-, Ausflugs- und Erholungsorten, in denen der Fremdenverkehr von wesentlicher Bedeutung ist und erheblichen saisonmässigen Schwankungen unterliegt.»

Il rinvio alla legge sulla promozione del settore alberghiero è più che giustificato. Da un lato perché la Confederazione definisce in modo preciso le regioni, il che permetterebbe di eliminare qualsiasi problema di interpretazione, dall'altro perché le zone interessate sono veramente regioni turistiche. La Confederazione non designerebbe regioni in cui il settore alberghiero deve essere promosso ma che non hanno nulla a che vedere con il turismo.

- Variante (in assenza di un rinvio alla promozione del settore alberghiero) al capoverso 2:

*«² Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind Betriebe in **touristischen Regionen** Kur-, Sport-, Ausflugs- und Erholungsorten, in denen der Fremdenverkehr von **besonderer wesentlicher Bedeutung ist und erheblichen saisonmässigen Schwankungen unterliegt.**» oder «² Fremdenverkehrsgebiete sind Gebiete, in denen der Tourismus von besonderer Bedeutung ist.»*

La formulazione «località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo» non corrisponde più alla situazione attuale. Le frontiere politiche non sono più determinanti nella definizione di una regione turistica. Oggi le regioni turistiche sono spazi funzionali che includono gli enti territoriali politici e che sono sempre più determinanti per lo sviluppo demografico, sociale, economico e anche turistico. Gli sviluppi nel settore turistico non tengono conto della situazione politico-territoriale. Secondo GR e HK GR sarebbe ad esempio più che opportuno se l'intero Canton Grigioni fosse considerato regione turistica.

- Introduzione di un nuovo capoverso 3 che definisca, per quanto riguarda i negozi, l'espressione «rispondenti ai bisogni specifici dei turisti» (analogamente al capoverso 2 che definisce la regione turistica).

«³ Als Betriebe, die der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dienen, gelten auch Einkaufsgeschäfte, welche ein touristisches Angebot (Shopping) darstellen und ihren Umsatz zu einem grossen Teil mit Touristen erzielen.»

In questo modo si terrebbe pienamente conto della mozione Abate e si risolverebbero, secondo GR e HK GR, le grandi difficoltà di applicazione dell'articolo 25 OLL 2. Infine, con queste modifiche, si terrebbe conto delle esigenze, dei bisogni e degli sviluppi attuali del turismo.

Se le suddette proposte non dovessero essere prese in considerazione, GR e HK GR propongono le seguenti modifiche, a condizione tuttavia che il Designer Outlet di Landquart rientri in tale disposizione:

«³ Auf Einkaufszentren, die den Bedürfnissen des ~~internationalen~~ Fremdenverkehrs dienen, sind während des ganzen Jahres Artikel 4 Absatz 2 für den ganzen Sonntag und Artikel 12 Absatz 1 anwendbar.

⁴ *Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) legt auf Antrag des Kantons die Einkaufszentren nach Absatz 3 fest. Dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:*

- a. Das Warenangebot der Einkaufszentren ist auf den ~~internationalen~~ Fremdenverkehr ausgerichtet und umfasst überwiegend Luxusartikel.*
- b. Der **gesamte** Umsatz der Einkaufszentren und einer Mehrheit der sich darin befinden Geschäfte wird **zu einem grossen Teil** überwiegend mit **Touristen internationaler Kundschaft** erwirtschaftet.*
- c. Die Einkaufszentren befinden sich in Fremdenverkehrsgebieten nach Absatz 2 oder in einer Entfernung von höchstens 10 Kilometern **Luftlinie** zur Schweizer-Grenze.»*

Se anche queste proposte di modifica (che presuppongono che il Designer Outlet di Landquart sia incluso) non dovessero essere prese in considerazione, GR e HK GR non si oppongono alla revisione proposta, ma la sostengono completamente, sempre a condizione

però che il Designer Outlet di Landquart rientri effettivamente nel campo di applicazione della norma. In questo modo, perlomeno, si risolverebbe l'unico problema esistente nei Grigioni legato alla questione dell'esenzione dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro domenicale per le aziende turistiche. Le esigenze del turismo e le rivendicazioni della mozione Abate non sarebbero però soddisfatte.

Secondo FER bisognerebbe ridefinire la nozione di regione turistica. A suo parere, l'articolo 25 OLL 2 potrebbe avere il seguente tenore:

- «1. *Sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu'aux travailleurs qu'elles affectent au service de la clientèle, l'art 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1 et 14 al. 1.»*
2. *Sont réputées entreprises situées en région touristique :*
 - a. *pendant la saison touristique, les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle prépondérant tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières;*
 - b. *pendant toute l'année, les centres commerciaux situés à dix kilomètres de la frontière suisse ou à dix kilomètre d'un aéroport international ;*
 - c. *pendant toute l'année, les entreprises situées au centre des villes touristiques.*
3. *A la demande du canton, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine quels sont les centres commerciaux concernés. De même, il détermine les villes touristiques et délimite leur centre.»*

ING propone di riformulare l'articolo 25 OLL 2 nel seguente modo:

- «¹ *Auf Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten, die der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dienen, und auf die in ihnen mit der Bedienung der Kundschaft beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind die Artikel 4 Absatz 2 für den ganzen Sonntag sowie die Artikel 8 Absatz 1, 12 Absatz 1 und 14 Absatz 1 anwendbar.*
- ² *Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind Betriebe in Gebieten gemäss Art. 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Förderung der Beherbergungswirtschaft sowie Betriebe in Gebieten, in welchen der Fremdenverkehr von besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.*
- ³ *Als Betriebe, die der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dienen, gelten auch Einkaufsgeschäfte, welche von Touristen als selbständiges touristisches Angebot oder als Teil des touristischen Angebots eines Fremdenverkehrsgebiets besucht werden. Als solche Betriebe gelten auch Einkaufszentren, auch wenn deren Arbeitnehmer von mehreren Arbeitgebern beschäftigt werden.»*

ING suggerisce di sopprimere il criterio della distanza di 10 chilometri. Se tale criterio dovesse essere mantenuto, ING suggerisce di fissare tale distanza a 30 chilometri in linea d'aria e propone la seguente formulazione:

- «⁴ *Auf Einkaufszentren in Grenznähe sind während des ganzen Jahres Artikel 4 Absatz 2 für den ganzen Sonntag und Artikel 12 Absatz 1 anwendbar. Als Einkaufszentren in Grenznähe gelten Einkaufszentren, die in einer Entfernung von höchstens 30 Kilometern*

(Luftlinie) zur Schweizer Grenze liegen. Als Einkaufszentren in Grenznähe gelten auch Betriebe, in denen die Arbeitnehmer von mehreren Arbeitgebern beschäftigt werden.»

Allegato: elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti all'indagine conoscitiva
Cantoni	
AG	Consiglio di Stato del Cantone d'Argovia
AI	Landamano e il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
BE	Direttore del Dipartimento dell'economia del Cantone di Berna
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
GE	Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
GL	Consiglio di Stato del Cantone di Glarona
GR	Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni
JU	Governo del Cantone del Giura
LU	Dipartimento della salute e degli affari sociali del Cantone di Lucerna
NE	Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Capo del dipartimento dell'economia del Cantone di Obvaldo
SH	Dipartimento dell'economia del Cantone di Sciaffusa
SZ	Dipartimento dell'economia del Cantone di Svitto
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta
SG	Dipartimento dell'economia del Cantone di San Gallo
TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
TG	Dipartimento dell'interno e dell'economia del Cantone di Turgovia
UR	Direzione dell'economia del Cantone di Uri
VD	Consiglio di Stato del Cantone di Vaud
VS	Dipartimento della salute, degli affari sociali e della cultura del Can-

	tone del Vallese
ZG	Direzione dell'economia del Cantone di Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo
Partiti	
PS	Partito Socialista Svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate	
AEMT	Association Eglise et Monde du Travail
CDEP	Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica
Centre Patronal	Centre Patronal
CP FoxTown	Commissione Paritetica FoxTown
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FST	Federazione svizzera del turismo
HK GR	Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni
IG DHS	Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz
ING	ING Alpenrhein Real Estate AG
JP	Giustizia e Pace
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SEK-FEPS	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati del commercio
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
Sonntagsallianz	Sonntagsallianz
suissepro	Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro
SUVA	Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni
Swiss Retail	Swiss Retail Federation
Syna	Syna – il sindacato
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Unia	Sindacato Unia

USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USS	Unione sindacale svizzera
VELEDES	Associazione svizzera dei dettaglianti in alimentari